

## Regione Friuli - Venezia Giulia

### **Decreto del 14 agosto 2009, n. 235 Pres.**

Bollettino Ufficiale Regionale del 26 agosto 2009, n. 34

Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ...

---

#### **Preambolo**

##### **IL PRESIDENTE**

Vista la Comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica) e successive modifiche, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea serie C 16 del 22 gennaio 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento delle imprese nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 131 del 9 giugno 2009;

Vista la decisione della Commissione europea C (2009) 4277 del 28 maggio 2009, che approva il regime di aiuto N248/2009 "Aiuti temporanei di importo limitato e compatibile";

Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11, recante "Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavoro pubblici";

Visto, in particolare, l'articolo 21 della menzionata legge regionale 11/2009, come modificato dall'articolo 11, comma 31, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12, recante "Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2001 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007", secondo cui l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le imprese aventi sede o unità locali nel territorio regionale che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, stipulino contratti di solidarietà difensivi conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente in materia e a contribuire all'integrazione della retribuzione dei lavoratori impiegati sul territorio regionale interessati dalla conseguente riduzione di orario;

Visto, altresì, il comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 11/2009, secondo cui con regolamento regionale sono determinati la misura, i criteri, le condizioni e le modalità di concessione dei benefici;

Ritenuto pertanto di dare attuazione alle previsioni dell'articolo 21 della legge regionale 11/2009 con un regolamento che disciplini la misura, i criteri e le modalità di concessione dei benefici;

Sentita la Commissione regionale per il lavoro, di cui all'articolo 5 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro", che nella seduta del 30 luglio 2009 ha esaminato lo schema di regolamento all'uopo predisposto esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2009, n. 1876, con la quale è stato approvato il "Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavoro pubblici)";

Decreta

## **Articolo Unico: [Emanazione]**

1. È emanato il "Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavoro pubblici)", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

**Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici)**  
**Allegato 1 Articolo 1: Articolo 1 Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento definisce, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici) la misura, i criteri, le condizioni e le modalità di concessione e l'erogazione dei contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori impiegati sul territorio regionale interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro.

**Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici)**  
**Allegato 1 Articolo 2: Articolo 2 Definizioni**

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:

a) per contratto di solidarietà difensivo, il contratto collettivo aziendale sottoscritto dal datore di lavoro e dalle organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale al fine di evitare in tutto o in parte riduzioni di personale attraverso una riduzione temporanea dell'orario di lavoro, ai sensi del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, ovvero dell'articolo 5 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993 n. 236;

b) per impresa in difficoltà, l'impresa di grandi dimensioni che soddisfa le condizioni di cui al punto 2.1 della Comunicazione della Commissione europea 2004/C 244/02 (Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà) e la piccola e media impresa che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 7 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

c) per aiuto di importo limitato, l'agevolazione concessa ai sensi del punto 4.2 della Comunicazione del 22 gennaio 2009 della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'accesso di finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica come modificata dalla Comunicazione del 31 ottobre 2009 della Commissione europea, dell'articolo 3 della direttiva emanata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione

europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'accesso di finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica) come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 2010, nonché della decisione della Commissione europea C (2009) 4277 del 28 maggio 2009, che approva il regime di aiuto N248/2009 "Aiuti temporanei di importo limitato e compatibile" e della decisione della Commissione europea C (2010) 715 dell'1 febbraio 2010, che approva il regime di aiuto N706/2009 "Aiuti di importo limitato in favore di aziende attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli". (1)

-----

(1) La presente lettera è stata così sostituita dall'art. 1 dell'allegato al D.P.Reg. 05.10.2010, n. 214/Pres. (B.U.R. 20.10.2010, n. 42) con decorrenza dal 21.10.2010. Si riporta di seguito il testo previgente: "c) per aiuto di importo limitato, l'agevolazione concessa ai sensi del punto 4.2 della Comunicazione del 22 gennaio 2009 della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'accesso di finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, dell'articolo 3 della direttiva emanata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'accesso di finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), nonché della decisione della Commissione europea C (2009) 4277 del 28 maggio 2009, che approva il regime di aiuto N248/2009 "Aiuti temporanei di importo limitato e compatibile".

**Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici)**  
**Allegato 1 Articolo 3: Articolo 3 Soggetti beneficiari e requisiti di fruibilità del contributo**

1. Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente regolamento le imprese aventi sede o unità locali nella Regione Friuli Venezia Giulia che stipulano contratti di solidarietà difensivi.

2. Le imprese di cui al comma 1 devono avere stipulato i contratti di solidarietà difensivi a decorrere dall'1 gennaio 2009.

3. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:

a) se imprese, risultare iscritte al Registro delle imprese di una delle Province della Regione;

b) se cooperative o consorzi di cooperative con sede nel territorio regionale, risultare altresì iscritti al Registro regionale delle cooperative;

c) se cooperative o consorzi di cooperative con sede nel territorio di Regioni diverse dal Friuli Venezia Giulia, avere sedi secondarie o unità locali nel territorio regionale;

d) se imprese artigiane, risultare altresì iscritte all'Albo delle imprese artigiane;

e) rispettare integralmente le norme che regolano il rapporto di lavoro, la normativa disciplinante il diritto al lavoro dei disabili, la normativa previdenziale, le norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e la contrattazione collettiva sottoscritta dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e i principi di parità giuridica, sociale ed economica fra lavoratrici e lavoratori.

**Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici)**  
**Allegato 1 Articolo 4: Articolo 4 Ammontare del contributo**

1. Fermo restando quanto previsto dai commi 2, lettera a), e 3, lettera a), per le imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi il contributo è pari ad euro due per ciascuna ora del monte ore non dovuto a seguito della riduzione di orario per un periodo massimo consecutivo rispettivamente di:

a) 12 mesi per ciascuna unità aziendale, qualora si tratti delle imprese di cui al comma 2;

b) 24 mesi per ciascuna unità aziendale, qualora si tratti delle imprese di cui al comma 3. (1)

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso per le imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà ai sensi del decreto legge 726/1984, convertito dalla legge 863/1984:

a) per la quota del 40 per cento a titolo di sostegno all'impresa, fino ad una massimo di euro 100.000;

b) per la quota del 60 per cento a titolo di sostegno al reddito dei lavoratori.

3. Il contributo di cui al comma 1 è concesso per le imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legge 148/1993, convertito dalla legge 236/1993:

a) per la quota del 20 per cento a titolo di sostegno all'impresa, fino ad una massimo di euro 100.000;

b) per la quota del 80 per cento a titolo di sostegno al reddito dei lavoratori.

3 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il contributo di cui al presente regolamento può essere richiesto per periodi complessivi di esecuzione di contratti di solidarietà difensivi, ricompresi nell'arco di un quinquennio, non superiori rispettivamente a:

a) 24 mesi per ciascuna unità aziendale, qualora si tratti delle imprese di cui al comma 2;

b) 36 mesi per ciascuna unità aziendale, qualora si tratti delle imprese di cui al comma 3. (2)

3 ter. Ai fini del computo del quinquennio di cui al comma 3 bis si considerano periodi fissi, il primo dei quali decorre dall'11 agosto 2010. (2)

3 quater. La quota di contributo erogata a titolo di sostegno all'impresa non può eccedere rispettivamente:

a) con riferimento ai periodi consecutivi di cui al comma 1, l'importo massimo di 100.000 euro;

b) con riferimento ai periodi complessivi di cui al comma 3 bis, l'importo massimo di 200.000 euro. (2)

4. La quota del contributo di cui ai commi 2, lettera b), e 3, lettera b), deve essere versata dall'impresa beneficiaria ai lavoratori interessati alla riduzione di orario prevista dal contratto di solidarietà a titolo di sostegno al reddito, in misura proporzionale alla riduzione di orario prevista per ciascuno di essi, entro sessanta giorni da ciascuna erogazione effettuata ai sensi dell'articolo 9, comma 4.

5. La quota di contributo di cui al comma 4 non ha natura di retribuzione.

-----

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 2 dell'allegato al D.P.Reg. 05.10.2010, n. 214/Pres. (B.U.R. 20.10.2010, n. 42) con decorrenza dal 21.10.2010. Si riporta di seguito il testo previgente: "1. Fermo restando quanto previsto dai commi 2, lettera a), e 3, lettera a), per le imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi il contributo è pari ad euro due per ciascuna ora del monte ore non dovuto a seguito della riduzione di orario per un periodo massimo di dodici mesi."

(2) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 2 dell'allegato al D.P.Reg. 05.10.2010, n. 214/Pres. (B.U.R. 20.10.2010, n. 42) con decorrenza dal 21.10.2010.

**Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici)**  
**Allegato 1 Articolo 5: Articolo 5 Regime di aiuti di importo limitato**

1. Per le imprese che alla data dell'1 luglio 2008 non versavano in difficoltà, le quote di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), e comma 3, lettera a), costituiscono agevolazione quale aiuto di Stato e sono concesse a titolo di aiuto di importo limitato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia. (1)

2. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono concessi a titolo di aiuto di importo limitato fino alla data del 31 dicembre 2010. (2)

3. La somma dell'importo degli aiuti ricevuti ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009 e degli aiuti de minimis ricevuti a partire dall'1 gennaio 2008 non deve superare l'importo di 500.000 euro tra l'1 gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010.

3 bis. Con riferimento alle aziende attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, la somma dell'importo degli aiuti di importo limitato ricevuti ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 2010, e degli aiuti de minimis ricevuti, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1535/2007, a partire dall'1 gennaio 2008 non deve superare l'importo di 15.000 euro tra l'1 gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010. (3)

4. Sono escluse dal contributo concesso a titolo di aiuto di importo limitato le imprese che operano nei settori di cui all'allegato A.

5. Ai fini della concessione del contributo a titolo di aiuto di importo limitato, l'impresa presenta, utilizzando la modulistica predisposta ai sensi dell'articolo 13, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante:

a) che l'impresa non versava in difficoltà alla data dell'1 luglio 2008;

b) che l'impresa non rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE;

c) le agevolazioni di cui ha beneficiato sia a titolo di aiuti di importo limitato che a titolo di aiuti de minimis a decorrere dall'1 gennaio 2008.

-----

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 3 dell'allegato al D.P.Reg. 05.10.2010, n. 214/Pres. (B.U.R. 20.10.2010, n. 42) con decorrenza dal 21.10.2010. Si riporta di seguito il testo previgente: "1. Per le imprese che alla data dell'1 luglio 2008 non versavano in difficoltà, le quote di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), e comma 3, lettera a), costituiscono agevolazione quale aiuto di Stato e sono concesse a titolo di aiuto di importo limitato nel rispetto della Comunicazione del 22 gennaio 2009 della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'accesso di finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, dell'articolo 3 della direttiva emanata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'accesso di finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), nonché della decisione della Commissione europea C (2009) 4277 del 28 maggio 2009, che approva il regime di aiuto N248/2009 "Aiuti temporanei di importo limitato e compatibile".".

(2) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 3 dell'allegato al D.P.Reg. 05.10.2010, n. 214/Pres. (B.U.R. 20.10.2010, n. 42) con decorrenza dal 21.10.2010. Si riporta di seguito il testo previgente: "2. L'agevolazione di cui al comma 2 trova applicazione fino alla data del 31 dicembre 2010".

(3) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 3 dell'allegato al D.P.Reg. 05.10.2010, n. 214/Pres. (B.U.R. 20.10.2010, n. 42) con decorrenza dal 21.10.2010.

**Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici)**  
**Allegato 1 Articolo 6: Articolo 6 Regime di aiuti de minimis**

1. Per le imprese che non soddisfano le condizioni previste per gli aiuti di importo limitato, di cui all'articolo 5, le quote di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), e comma 3, lettera a), sono concesse a titolo di aiuto de minimis ai sensi, rispettivamente, dei seguenti Regolamenti:

a) Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379/5 del 28 dicembre 2006;

b) Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 196/6 del 25 luglio 2007;

c) Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 337/35 del 20 dicembre 2007.

2. Sono escluse dal contributo concesso a titolo de minimis le imprese che operano nei settori di cui all'allegato B.

3. Ai fini della concessione del contributo a titolo di aiuto de minimis, l'impresa presenta, utilizzando la modulistica predisposta ai sensi dell'articolo 13, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante:

a) che attesta che l'impresa non soddisfa le condizioni previste per gli aiuti di importo limitato;

b) le condizioni relative all'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso alla data di ricevimento della richiesta di cui al presente comma e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime de minimis applicabile nel caso di specie. La dichiarazione deve altresì contenere l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria applicabile nel caso di specie.

4. Il superamento dei massimali previsti, rispettivamente dall'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1998/2006, dall'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 875/2007 e dall'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1535/2007, impedisce la concessione degli incentivi.

**Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici)**  
**Allegato 1 Articolo 7: Articolo 7 Cumulo**

1. Il contributo concesso a titolo di aiuto di importo limitato non è cumulabile con le agevolazioni concesse a titolo di aiuto de minimis ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 per i medesimi costi ammissibili.

2. Il contributo concesso a titolo di aiuto di importo limitato è cumulabile con altri aiuti compatibili o altre forme di finanziamenti comunitari, a condizione che siano rispettate le intensità massime di aiuto indicate nei relativi orientamenti e regolamenti di esenzione per categoria.

3. Il contributo concesso a titolo de minimis, nel rispetto dei limiti previsti dai rispettivi regolamenti, è cumulabile con altri interventi contributivi previsti da altre normative statali e regionali, a meno che queste ultime espressamente escludano la cumulabilità con altre provvidenze.

4. I contributi di cui al presente regolamento sono cumulabili con i benefici previsti dalla vigente normativa nazionale in materia di contratti di solidarietà difensivi, a meno che questa ultima espressamente escluda la cumulabilità con altre provvidenze.

5. L'importo complessivo percepito dai lavoratori in applicazione del cumulo dei benefici previsti dalla vigente normativa nazionale in materia di contratti di solidarietà difensivi e dal presente regolamento non può eccedere l'ammontare della retribuzione che sarebbe stata dovuta in assenza di sospensione.

**Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici)**  
**Allegato 1 Articolo 8: Articolo 8 Presentazione della domanda**

1. Le imprese presentano la domanda di contributo al Servizio competente della Direzione centrale lavoro, università e ricerca.

2. La domanda deve essere presentata entro un anno dall'emanazione da parte del competente organo nazionale, a favore dell'impresa richiedente in relazione al medesimo contratto di solidarietà difensivo stipulato, del decreto di concessione del trattamento di integrazione salariale ovvero del contributo di solidarietà.

3. Alla domanda di contributo deve essere allegata:

a) una copia del contratto di solidarietà difensivo;

b) la dichiarazione prevista per accertare il rispetto della normativa comunitaria ai sensi dell'articolo 5, comma 5, ovvero dell'articolo 6, comma 3;

4. La domanda deve contenere l'indicazione della data di inizio effettivo di applicazione della riduzione di orario e delle ore di riduzione di orario già utilizzate per ciascun mese.

5. Le domande vengono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione.

**Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici)**  
**Allegato 1 Articolo 9: Articolo 9 Concessione ed erogazione del contributo**

1. Il Servizio competente concede il contributo nei limiti delle risorse complessivamente disponibili e nel rispetto della normativa comunitaria di riferimento in tema di aiuti di Stato e aiuti de minimis.

1 bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, nell'ipotesi di presentazione di più domande di contributo con riferimento alla medesima unità aziendale, la concessione relativa alla nuova domanda è disposta una volta completata l'erogazione relativa alla domanda precedente. (1)

2. Per le quote di cui all'articolo 4, commi 2, lettera a) e 3, lettera a), il contributo è erogato ad avvenuta conclusione dell'esecuzione del contratto di solidarietà, su richiesta dell'impresa inviata al Servizio competente entro novanta giorni dalla data di conclusione dell'esecuzione del contratto.

3. Su richiesta dell'impresa, le quote di contributo di cui al comma 2 possono essere erogate in via anticipata, in misura non superiore al settanta per cento, previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi.

La fideiussione deve essere presentata ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3 (Norme generali e di coordinamento in materia di garanzie).

4. Per le quote di contributo di cui all'articolo 4, commi 2, lettera b), e 3, lettera b), il Servizio procede, a conclusione di ciascun trimestre di esecuzione del contratto di solidarietà, all'erogazione del contributo in misura proporzionale al numero di ore di riduzione di orario effettivamente utilizzate nel trimestre precedente.

5. L'erogazione delle quote di cui al comma 4 è effettuata previa trasmissione al Servizio competente, entro il termine di trenta giorni dalla conclusione di ciascun trimestre di esecuzione del contratto, della documentazione attestante l'effettivo utilizzo della riduzione di orario nel trimestre precedente.

6. Qualora, alla data di presentazione della domanda di contributo, risultino conclusi uno o più trimestri di esecuzione del contratto di solidarietà, l'erogazione delle quote di cui al comma 4 relativa ai trimestri già eseguiti è effettuata contestualmente alla concessione, sulla base delle indicazioni di cui all'articolo 8, comma 4.

-----

(1) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 4 dell'allegato al D.P.Reg. 05.10.2010, n. 214/Pres. (B.U.R. 20.10.2010, n. 42) con decorrenza dal 21.10.2010.

**Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici)**  
**Allegato 1 Articolo 10: Articolo 10 Obblighi dell'impresa**

1. Entro trenta giorni da ciascun versamento ai lavoratori delle quote di contributo di cui all'articolo 4, commi 2, lettera b), e 3, lettera b), effettuato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, l'impresa beneficiaria trasmette al Servizio competente la documentazione attestante l'avvenuto versamento medesimo.

**Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici)**  
**Allegato 1 Articolo 11: Articolo 11 Revoca e restituzione del contributo**

1. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui agli articoli 9, comma 5, e 10, comma 1, entro i termini previsti, il Servizio competente assegna un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la presentazione della documentazione medesima.

2. La mancata presentazione della documentazione di cui all'articolo 9, comma 5, entro il termine perentorio fissato ai sensi del comma 1, comporta la revoca del contributo per le quote di cui all'articolo 4, commi 2, lettera b) e 3, lettera b), relative al trimestre per cui non è stata presentata la documentazione nonché per le quote relative agli eventuali trimestri successivi.

3. La mancata presentazione della documentazione di cui all'articolo 10, comma 1, entro il termine perentorio fissato ai sensi del comma 1, comporta la revoca del contributo per le quote di cui all'articolo 4, commi 2, lettera a) e 3, lettera a), nonché per le quote di cui all'articolo 4, commi 2, lettera b) e 3, lettera b), già erogate all'impresa e che risultino non essere state versate ai lavoratori.



4. In caso di esecuzione del contratto di solidarietà per un numero di ore inferiore a quello previsto, il contributo di cui al presente regolamento è revocato in misura proporzionale al minore utilizzo della riduzione di orario.

5. Il contributo revocato ai sensi dei commi 2, 3 e 4 deve essere restituito con le procedure previste dall'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

**Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici)**  
**Allegato 1 Articolo 12: Articolo 12 Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 7/2000.

**Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici)**  
**Allegato 1 Articolo 13: Articolo 13 Modulistica e allegati**

1. Con decreto del Direttore centrale lavoro, università e ricerca, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, è approvata la seguente modulistica:

a) il modello di domanda di contributo di cui all'articolo 8;

b) i modelli delle dichiarazioni previste dagli articoli 5, comma 5, e 6, comma 3.

2. La modulistica di cui al comma 1 è resa disponibile sul sito internet della Regione.

3. Gli allegati A e B al presente regolamento sono aggiornati con decreto del Direttore centrale lavoro, università e ricerca da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

**Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici)**  
**Allegato 1 Articolo 14: Articolo 14 Norma transitoria**

1. Le imprese a favore delle quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sia già stato emanato, da parte del competente organo nazionale, il decreto di concessione del trattamento di integrazione salariale ovvero del contributo di solidarietà in relazione al medesimo contratto di solidarietà difensivo stipulato, devono presentare la domanda di contributo entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, pena la reiezione della domanda medesima.

**Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla**

**conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici)**  
**Allegato 1 Articolo 15: Articolo 15 Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

**Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici)**  
**Allegato 1 Articolo 16: Allegato A Regime di aiuti di importo limitato (articolo 5 del Regolamento)**

DPCM 3 GIUGNO 2009 COME MODIFICATO DAL DPCM 13 MAGGIO 2010 - AIUTI DI STATO TEMPORANEI - IN APPLICAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA DEL 22 GENNAIO 2009 COME MODIFICATA DALLA COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA DEL 31 OTTOBRE 2009 - SETTORI ECONOMICI ESCLUSI:

1. settore pesca
2. settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4, del Regolamento (CE) n. 1857/2006, limitatamente agli aiuti di importo limitato e compatibile fino a 500.000 euro, qualora l'aiuto sia subordinato alla condizione di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari
3. aiuti all'esportazione
4. aiuti che favoriscono prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli importati

(1)

-----

(1) Il presente allegato è stato così sostituito dall'allegato A al DECR. 25.10.2010, n. 12363/LAVFOR.LAV/2010 (B.U.R. 04.11.2010, n. 44) con decorrenza dal 19.11.2010. Si riporta di seguito il testo previgente: "Allegato A - Regime di aiuti di importo limitato (articolo 5 del Regolamento)

DPCM 3 GIUGNO 2009 - AIUTI DI STATO TEMPORANEI - IN APPLICAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA DEL 22 GENNAIO 2009 - SETTORI ECONOMICI ESCLUSI:

1. settore pesca
2. settore della produzione primaria di prodotti agricoli secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006
3. settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, limitatamente alle ipotesi in cui:
  - l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessateovvero
  - l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari
4. aiuti all'esportazione

5. aiuti che favoriscono prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli importati".

**Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici)**  
**Allegato 1 Articolo 17: Allegato B Regime di aiuto de minimis (Articolo 6 del regolamento)**

REGOLAMENTO (CE) N. 1998/2006 - APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 87 E 88 DEL TRATTATO CE AGLI AIUTI DI IMPORTANZA MINORE - SETTORI ESCLUSI:

1. aiuti alle attività connesse all'esportazione
2. aiuti concessi a imprese in difficoltà

ULTERIORI SETTORI ESCLUSI (REGOLAMENTO CE N. 1998/2006)

Codice ATECO 2007	
05	Estrazione di carbone (esclusa torba) (tutta la divisione)
07.1	Estrazione di minerali metalliferi ferrosi (tutto il gruppo)
07.29	Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi (tutta la classe)
08.92	Estrazione di torba (tutta la classe)
09.9	Attività di supporto per l'estrazione da cave e miniere di altri minerali (tutto il gruppo)
20.14	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici (tutta la classe)
20.6	Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali (tutto il gruppo)
49.4	Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco (tutto il gruppo) per il solo acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada

REGOLAMENTO (CE) N. 875/2007 - APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 87 E 88 DEL TRATTATO CE AGLI AIUTI DE MINIMIS NEL SETTORE DELLA PESCA - SETTORI ESCLUSI:

1. aiuti a favore di attività connesse all'esportazione
2. aiuti concessi a imprese in difficoltà

REGOLAMENTO (CE) N. 1535/2007 - APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 87 E 88 DEL TRATTATO CE AGLI AIUTI DE MINIMIS NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI - SETTORI ESCLUSI:

1. aiuti a favore di attività connesse all'esportazione
2. aiuti concessi a imprese in difficoltà